

STATUTO

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata "CLUB MOTORI D'ALTRI TEMPI " con sede in [REDACTED]

L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno

Art. 2 - DURATA.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – SCOPI

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Lo scopo della Associazione è quello di riunire persone che abbiano in comune l'interesse per il collezionismo di veicoli con più di 20 anni di età, o comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, e di promuovere la diffusione, la catalogazione e la conservazione del patrimonio storico automobilistico, motociclistico, nonché tutto ciò che riguarda l'auto, la moto e tutto ciò ad essi connesso. A tal fine l'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, promuoverà la circolazione delle informazioni inerenti l'interesse comune, creando una banca dati di indirizzi, di normative, organizzando incontri e mettendo comunque in comune le esperienze acquisite dai soci stessi. A tal fine i soci acconsentono fin d'ora alla divulgazione interna di qualunque informazione essi comunicheranno all'Associazione.

L'Associazione potrà organizzare attività ricreative ed incontri, raduni, meeting.

L'Associazione potrà altresì organizzare mostre-scambio nonché corsi di formazione per il restauro dei veicoli.

Art. 4 -ADESIONI

Possono aderire all'Associazione i possessori di veicoli con più di 20 anni di età, sia italiani che stranieri, o i possessori di veicoli più giovani, ma con caratteristiche di originalità e specialità.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che per la loro attività siano interessate allo scopo dell'Associazione stessa. La domanda di adesione è accolta con insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

Art. 5 – SOCI

I soci classificati in quattro distinte categorie:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione originaria dell'Associazione;*
- Soci benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa, hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione, nonché quelli di cui all'accluso elenco;*
- Soci ordinari;*
- Soci onorari: quelli che per la loro personalità si sono distinti per particolari doti umane e culturali, nonché per il loro prestigio.*

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza dei familiari all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.

Gli aspiranti Soci hanno il diritto/dovere di visionare copia dello statuto al fine di poter conoscere preventivamente la naturale finalità, e l'organizzazione dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Il Socio che intende restare tale, dovrà rinnovare la sua domanda di adesione entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza automatica. L'aspirante Socio acquista la qualità di Socio con il pagamento della quota associativa.

Art. 7

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di fregiarsi del distintivo sociale, di ricevere la tessera sociale.

Qualora il socio classificato benemerito non partecipa ad almeno una manifestazione ufficiale organizzata dal Club od alla vita sociale durante l'anno solare, viene declassato a socio ordinario.

I soci, nell'appartenenza all'Associazione, non debbono perseguire fini di lucro e, per il fatto dell'iscrizione, si impegnano ad osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano altresì, a non compiere atti contrari agli scopi societari o, comunque lesivi agli interessi ed al prestigio dell'Associazione.

Art. 8

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi al Presidente e per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;*
- b) per decadenza e cioè per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;*
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, o per altri motivi che comportano indennità. Ricorrendo tali ipotesi, il direttivo delibera la sospensione immediata del Socio e propone all'Assemblea ordinaria la sua espulsione;*
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;*
- e) per mancato rinnovo dell'adesione;*
- f) per decesso.*

Art. 9

- A carico dei Soci che vengano meno ai loro doveri, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) l'avvertimento scritto;*
- b) la censura (pubblicata nell'atto sociale);*
- c) l'ammenda nella misura massima fissata dall'Assemblea;*
- d) la sospensione da ogni attività nell'ambito sociale per un periodo da 15 giorni ad un anno;*
- e) la radiazione dalla Società.*

Tutti i provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti - ad eccezione dell'avvertimento scritto - dalla contestazione degli addebiti e dall'audizione dell'incolpato.

Art. 10 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;*
- b) il Consiglio Direttivo;*

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

Si possono altresì costituire:

- Segretario Generale;

- Comitato Culturale Manifestazioni;

- Comitato Tecnico;

- Revisore dei Conti;

Art. 11- L'ASSEMBLEA

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria a tutti i Soci in regola con il versamento delle quote.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il programma dell'anno seguente.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci fondatori e benemeriti nel loro insieme.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito a mezzo avviso affisso presso i locali della sede sociale a cura della presidenza.

In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

Art. 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con lo stesso quorum previsto per l'Assemblea ordinaria.

E' ammesso intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal VicePresidente, nel caso in cui anche quest'ultimo sia assente verrà sostituito da una persona designata dall'Assemblea dei presenti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, o per quella sola assemblea da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voto, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria deliberata in prima che in seconda convocazione, con la stessa maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 14 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;

In caso di loro istituzione, i membri del comitato culturale, i membri del comitato manifestazioni, i revisori dei conti, il Segretario Generale;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

in sede straordinaria

f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

- g) *deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;*
h) *deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del consiglio direttivo.*

Art. 16

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo possono durare in carica o tre anni o fino a revoca o dimissioni, e possono essere riconfermati.

Essi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 157/86 e, al momento dell'elezione, devono essere Soci dell'Associazione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Tutte le votazioni per le cariche elettive possono avvenire a mezzo scheda segreta o per acclamazione.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Elegge al suo interno un Presidente. E' composto di cinque membri, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza dell'Assemblea ordinaria i due membri eletti dai soci sostenitori cooptano il terzo membro, anche al di fuori dei soci.

E' investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione per la sua direzione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, secondo direttive dell'Assemblea;*
- b) decide sugli investimenti patrimoniali al di fuori dell'ordinaria amministrazione;*
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;*
- d) delibera sull'ammissione dei soci;*
- e) predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;*
- f) procede all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci;*
- g) conferisce e revoca procure e norme rappresentanti.*

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni patrocina il segretario e in assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere convocate anche previa comunicazione telefonica, fax o comunicazione scritta da apporre presso la sede sociale, almeno 7 giorni prima del termine fissato per la riunione. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente.

In caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocata per telegramma inviato almeno 2 giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiglieri.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 3 anni.

Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni. Relazione l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali. Sovrintende all'attuazione delle deliberazioni e può delegare i suoi compiti ad uno o più consiglieri.

Art. 19 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione.

Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - IL SEGRETARIO

E' nominato dal Consiglio direttivo tra i soci o tra i componenti il Consiglio e dura in carica 3 anni.

Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei Soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco.

Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale; riscuote la quota di iscrizione, tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo federale, tutti i registri ed i documenti.

Si attiene insomma ai compiti definiti dall'Assemblea.

Dirige gli uffici di segreteria.

Art. 21 - COMITATO CULTURALE MANIFESTAZIONI

E' preposto all'organizzazione di manifestazioni, convegni, tavole rotonde ed a qualsiasi altra forma di promozione dell'attività del club sia direttamente che in collaborazione con altre associazioni che condividono gli scopi.

Il Consiglio Direttivo nomina un responsabile scelto tra i soci o tra gli stessi componenti del Consiglio

Direttivo, che abbia particolari attitudini e conoscenze in materia, il quale si sceglie i collaboratori con i quali compone il Comitato. Durerà in carica fino alla fine del mandato di Presidenza, o fino a revoca o dimissioni.

Art. 22 - COMITATO TECNICO

E' preposto alla verifica dei mezzi del loro stato di originalità e di conservazione, offre consulenze per il restauro, per le pratiche amministrative, per tutto ciò che concerne le certificazioni ASI – FIVA etc.

Il Consiglio Direttivo nomina un responsabile per le auto ed uno per le moto, scelto tra i soci o tra gli stessi componenti il Consiglio Direttivo, particolarmente esperti nella conoscenza dei mezzi sia dal punto di vista meccanico che estetico, i quali hanno facoltà di scegliersi i collaboratori e conseguentemente formano il Comitato Tecnico che dura in carica fino alla fine del mandato di Presidenza o fino a revoca o dimissioni

Art. 23 - REVISORE DEI CONTI

E' nominato dall'Assemblea tra i soci, ha il compito di controllare l'operato economico del Club e dura in carica fino alla fine del mandato di Presidenza, o fino a revoca o dimissioni.

Art. 24 - IL PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da beni mobili e/o immobili, dalle quote annuali di iscrizione, e dai proventi per le eventuali prestazioni di servizi e sponsorizzazioni. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in beneficenza come da delibera del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere discusso in sede di Assemblea, appositamente indetta, e deliberante con lo stesso quorum previsto per l'Assemblea ordinaria, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda

sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, le eventuali attività, siano esse premi o qualsiasi altro cespite patrimoniale, devono essere destinate a scopi umanitari o assistenziali con esclusione della suddivisione fra iSoci.

Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso altre Associazioni sia verso terzi, devono essere soddisfatte in proprio e solidamente dal Presidente e dai componenti l'Associazione.

Art. 26 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto.

Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, con lo stesso quorum previsto per l'Assemblea ordinaria.